



Università  
per Stranieri  
di Perugia

## LA RETTRICE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 10;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare l'articolo 2, comma 5, nonché gli articoli da 3 a 10;

Visto il D.R. n. 82 del 6 marzo 2020, di ricostituzione del Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2020-2023;

Visto il D.R. n. 136 del 14 maggio 2020, con il quale, a seguito di dimissioni, la dott.ssa Filomena Laterza è cessata dalla carica di componente del Senato Accademico dell'Ateneo, a decorrere dal 5 maggio 2020;

Ravvisata la necessità di integrare la composizione del Senato Accademico, atteso che in detto organo collegiale risulta mancante una delle due componenti elettive dei docenti di lingua e cultura italiana e dei docenti comandati e incaricati;

Ritenuto, quindi, di procedere all'indizione, per il giorno **18 giugno 2020**, di elezioni suppletive ai sensi del succitato articolo 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo, per la nomina di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 5 marzo 2023;

Ritenuto di derogare, in considerazione dello stato di emergenza decretato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", ad alcune previsioni del Regolamento di Ateneo in merito alla composizione del Seggio Elettorale e alle modalità di voto, al fine di limitare la presenza fisica nei locali adibiti a seggio elettorale e favorire il distanziamento sociale;

Tenuto conto che la numerosità delle categorie interessate al voto è limitata e che ciò consente di procedere agevolmente alle votazioni in presenza garantendo una limitazione degli accessi al seggio elettorale,

## d e c r e t a

**1.** di indire per il giorno **18 giugno 2020** le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 5 marzo 2023.

**2.** di stabilire inoltre quanto segue:

### **2.1 Ora e luogo**

Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il giorno **18 giugno 2020**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

### **2.2 Commissione elettorale**



È nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C
- c) due componenti supplenti da individuare tra: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni, in modalità telematica: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

### 2.3 Seggio Elettorale

Con provvedimento del Rettore è istituito un Seggio Elettorale composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D
- b) due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, da scegliere tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo
- c) due scrutatori supplenti da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

### 2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle categorie dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati ad esaurimento che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alle suddette categorie che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 5 marzo 2023, prima della data di collocazione a riposo. È, inoltre, escluso dall'elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

### 2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **8 giugno 2020** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.



## 2.6 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio sono convocati, a cura della Commissione per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali. Non è richiesta la presenza della Commissione Elettorale al momento della costituzione del Seggio.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare, devono essere resi disponibili:

- schede elettorali in congruo numero
- elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo, da affiggersi all'esterno del Seggio
- urna per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi dell'elettorato nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno due componenti dello stesso; in caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti. Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio. In caso di temporanea assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dall'altro scrutatore.

## 2.7 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente art. 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso. All'interno del seggio può essere ammesso un solo elettore alla volta. Non sono inoltre permessi assembramenti nelle vicinanze del seggio.

Nel giorno e nell'ora fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna a ciascun elettore, previa sua identificazione, la scheda elettorale relativa al Senato Accademico. L'elettore è ammesso al voto in quanto risulta iscritto nell'elenco elettorale. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.

Il voto è personale e segreto; esso deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente; l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. È valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nell'elenco dell'elettorato passivo.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Nelle elezioni di cui al presente Decreto può essere espressa dagli aventi diritto una sola preferenza.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

## 2.8 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna



L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

## 2.9 Quorum per la validità delle elezioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta con le stesse modalità in data da definirsi con decreto del Rettore.

Qualora ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del Regolamento d'Ateneo l'organo possa considerarsi comunque validamente costituito, la votazione può essere ripetuta al massimo per due volte consecutive. Solo nel caso in cui non ricorra la predetta ipotesi, si procede ad ulteriori votazioni per la cui validità è necessario che partecipi almeno il 25% degli aventi diritto.

## 2.10 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Sebbene lo scrutinio si svolga a porte aperte, sono ammessi all'interno del seggio solo i componenti del Seggio Elettorale, della Commissione Elettorale e del Servizio Organi Collegiali. Non sono inoltre permessi assembramenti nelle vicinanze del seggio. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano il voto espresso in modo equivoco o preferenze in numero diverso da quello previsto
- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nel relativo elenco dell'elettorato passivo.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposita tabella.



Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione.

### **2.11 Verifica e proclamazione dei risultati**

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella propria qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica. Il decreto di proclamazione è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

### **2.12 Nomina dell'eletto**

La nomina del componente eletto nel Senato Accademico ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 5 marzo 2023.

LA RETTRICE  
prof.ssa Giuliana Grego Bolli